



**PROCEDURA RISTRETTA PER L'ASSENTIMENTO IN CONCESSIONE  
DEMANIALE MARITTIMA DEL COMPENDIO DEI BACINI DI  
CARENAGGIO DEL PORTO DI LIVORNO**

**CHIARIMENTI DI NATURA TECNICA**

**alla data del 22 Giugno 2015  
- FASE DI PREQUALIFICA -**

- 1) D. Il paragrafo II.1.4) del Bando prevede che l'“oggetto della presente procedura è vincolato alla attività di costruzione, allestimento e riparazione di navi da diporto nonché a riparazioni di navi passeggeri e mercantili” (pag. 3).**

**Si chiede di chiarire:**

- (i) quale tipo di nave rientri nella categoria delle navi “mercantili”;**
- (ii) quale sia la tipologia di navi la cui costruzione e/o riparazione non è ammessa all'interno dei bacini (ad es. se siano ammesse le navi militari).**

**R.** Per navi mercantili devono intendersi le navi dedicate al trasporto di merci, di qualsiasi natura. Non vi sono tipologie di navi escluse dalla possibilità di immissione all'interno dei bacini, purché rientranti nelle caratteristiche dimensionali di cui al paragrafo II.1.4 del bando di gara.

- 2) D. In relazione al paragrafo II.1.4) del Bando, si domanda di chiarire– una volta completata l'attività di recupero funzionale dei bacini – quale sia la larghezza massima consentita delle navi che potranno essere rispettivamente introdotte all'interno:**

- (i) del bacino di carenaggio in muratura di cui alla lettera a) del paragrafo II.1.4); e**
- (ii) del bacino di carenaggio galleggiante di cui alla lettera b) del paragrafo II.1.4).**

**R.** I limiti dimensionali delle navi lavorabili nei bacini di carenaggio galleggiante ed in muratura sono quelli già indicati al paragrafo II.1.4 e quindi aventi, ordinariamente, larghezza non superiore a metri 30.

- 3) D. Il paragrafo IV.2.1) del Bando prevede che “il mancato rispetto della normativa vigente in materia ambientale e sanitaria per quanto attiene la compatibilità delle attività industriali oggetto della presente gara con le attività antropiche e residenziali contigue al compendio dei bacini di carenaggio, anche in riferimento alle prescrizioni urbanistiche vigenti del Comune di Livorno, renderà l'offerta non valutabile, con conseguente esclusione dalla gara”.**

**Trattandosi di prescrizione dettata a pena di esclusione, si chiede di indicare nel dettaglio quali siano:**

- (i) le norme e i limiti che dovranno essere rispettati relativamente alla normativa ambientale;**
- (ii) le norme e i limiti che dovranno essere rispettati relativamente alla normativa sanitaria;**



- (iii) le prescrizioni urbanistiche del Comune di Livorno che dovranno essere rispettate;**
- (iv) le attività antropiche e residenziali contigue al compendio dei bacini di carenaggio alle quali il Bando fa riferimento.**

**R.** La ricognizione e la valutazione della integrale normativa in materia ambientale, sanitaria e urbanistica che i concorrenti sono tenuti ad osservare, in forza della previsione di cui al paragrafo IV.2.1 del bando di gara, è rimessa alla esclusiva valutazione dei concorrenti, non potendo la scrivente Amministrazione prestarsi ad attività di consulenza nei confronti dei partecipanti alla procedura.